



**COMUNE DI SAMONE
PROVINCIA DI TRENTO**

COPIA

**Verbale di deliberazione N. 37
del Consiglio comunale**

OGGETTO: Approvazione del documento unico di programmazione D.U.P. 2022 - 2024, del bilancio di previsione 2022 - 2024, della nota integrativa al bilancio e del piano degli indicatori di bilancio 2022 - 2024.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore 20.30 presso il Centro Polifunzionale di Samone, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Giampiccolo Andrea - Sindaco
2. Bonizzi Francesca - Consigliere Comunale
3. Lenzi Flavio - Consigliere Comunale
4. Mengarda Andrea - Consigliere Comunale
5. Mengarda Daria - Consigliere Comunale
6. Mengarda Deni - Consigliere Comunale
7. Moser Giorgio - Consigliere Comunale
8. Paoletto Giovanna - Consigliere Comunale
9. Pedron Mario - Consigliere Comunale
10. Perer Bruno - Consigliere Comunale
11. Stefani Diana - Consigliere Comunale
12. Turchetto Elisabetta - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Clementi dott. Ivano.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Giampiccolo Andrea, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 6 dell'ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione

dal 23/12/2021
al 02/01/2022

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clementi dott. Ivano

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024 della Nota Integrativa al Bilancio e del Piano degli Indicatori di Bilancio 2022-2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza, che vengono uniti alla presente deliberazione:

- la Responsabile del Servizio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e contabile

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed Organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

Premesso che la stessa L.p. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa Legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli Enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m. e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV (Fondo pluriennale vincolato)", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio non negativo; Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Dirigenti Responsabili dei Servizi e dall'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze dei Servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022-2024;

Preso atto che l'art. 50 della L.p. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

Rilevato che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 peraltro, la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali hanno concordato, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022- 2024 dei Comuni, l'applicazione della medesima proroga anche per i Comuni trentini, autorizzando altresì, per tali Enti, l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data;

Preso atto della deliberazione consiliare 27 maggio 2021 n. 20, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.".

Preso atto che alla data di approvazione del presente documento sono state approvate, con deliberazioni giuntali, le seguenti tariffe:

- deliberazione n. 84 di data 7.12.2021 avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe del servizio acquedotto per l'anno 2022.";
- deliberazione n. 83 di data 7.12.2021 avente ad oggetto: "Servizio di fognatura pubblica: approvazione tariffe con decorrenza dal 1 gennaio 2022.".

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 80 di data 29.11.2021 aggiornato dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato e agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione comunale.

Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Dato atto che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 80 del 29 novembre 2021, ha approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e ritenuto che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente;
- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 80 del 29 novembre 2021, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;
- il deposito degli atti di bilancio al Revisore è stato effettuato in data 02 dicembre 2021 con mail;
- il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati come da parere agli atti del prot. com.le al n. 4243 di data 15 dicembre 2021;
- il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota prot. n. 4105 del 01 dicembre 2021 coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità.

Vista la nota integrativa che costituisce allegato alla presente;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilancio (...)";

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla legge 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9, comma 1 bis della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

Atteso che la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che, per gli esercizi 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento;

Rilevato che con circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini delle determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 [...] gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio";

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826 della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'Allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica, in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3 Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale e non a livello di singolo Ente;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo Ente;

Richiamato il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 06/02/2018 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 10 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Visto la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario aggiornata, che integra e dimostra le previsioni di bilancio, depositata agli atti.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2.

Considerato di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige,

approvato con L.R. 3 maggio 2018, al fine di consentire l'operatività del bilancio 2021 prima possibile.

Visto lo Statuto comunale.

Con voti espressi per alzata di mano: favorevoli n. 9 astenuti n. 1 (il Consigliere Paoletto Giovanna), contrari n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, tale documento rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

PARTE ENTRATA	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	10.316,67	10.400,00	12.000,00
TITOLO I - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	117.489,00	117.489,00	117.489,00
TITOLO II – Trasferimenti correnti	255.222,95	151.992,17	151.992,17
TITOLO III - Extratributarie	211.114,40	255.114,40	255.114,40
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	295.000,00	0,00	0,00
TITOLO V - Entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI - Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere	159.000,00	159.000,00	159.000,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	378.500,00	378.500,00	378.500,00
Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale parte entrata	1.426.643,02	1.072.495,57	1.074.095,57

PARTE SPESA	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
TITOLO I - Spese correnti	549.791,87	490.794,42	492.294,42
TITOLO II - Spese in conto capitale	295.000,00	0,00	0,00
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV - Spese per rimborso prestiti	44.351,15	44.201,15	44.301,15
TITOLO V – Chiusura anticipazioni da istituto cassiere	159.000,00	159.000,00	159.000,00
TITOLO VII - Servizi per conto terzi e partite di giro	378.500,00	378.500,00	378.500,00
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale Generale parte spesa	1.426.643,02	1.072.495,57	1.074.095,57

3. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 aggiornata;
4. di approvare il Piano degli indicatori al bilancio 2022-2024 così come allegato al bilancio;
5. di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con parere agli atti del prot. com.le al nr. 4243 di data 15 dicembre 2021;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
7. di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
8. con n. 10 voti favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 voti contrari su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 della D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) del D.Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Giampiccolo Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clementi dott. Ivano

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, quarto comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clementi dott. Ivano

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Samone, lì 23/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Clementi dott. Ivano

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DEL TESTO UNICO DELLE
LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE APPROVATO CON DPREG. 01 FEBBRAIO 2005, N. 3/L E S.M. E
I.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dall'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Samone, 15/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ROPELE MICHELA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Samone, 15/12/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to ROPELE MICHELA